RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 8

Condono previdenziale per le attività dello spettacolo

Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, e' fissato, per le attivita' dello spettacolo, al 31 dicembre 1994. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento della prima rata del condono previdenziale e' da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

Versione in vigore dal 1 agosto 1994, non più in vigore dal 1 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-477-1994/art-8-condono-previdenziale-per-le-attivita-dello-spettacolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it